Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 3446

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE, ARMATO, Giancarlo SERAFINI, ANDRIA, INCOSTANTE, COMPAGNA, LAURO, FASANO, CALABRÒ, SIBILIA, NESSA, DI NARDO, BURGARETTA APARO e CARDIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2012

Disposizioni in materia di tariffe RC auto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 24 dicembre 1969, n. 990 recante «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», entrata in vigore nel 1971, all'articolo 1 dispone che per tutti i veicoli a motore sia sottoscritta obbligatoriamente un'assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) per la tutela contro i danni causati a terzi dal veicolo assicurato.

Successivamente, i numerosi provvedimenti emanati in Italia e nell'Unione europea sono confluiti nel Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entrato in vigore nel 2006.

Il Codice delle assicurazioni private ha effettuato un intervento di armonizzazione e semplificazione della normativa resosi indispensabile anche a seguito della copiosa normativa di fonte comunitaria intervenuta per attuare l'unificazione dei mercati assicurativi europei.

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», all'articolo 17 ha stabilito che le province delle regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di deliberare una variazione sull'imposta dell'assicurazione Rc auto nella misura del 3,5 per cento in aumento o in diminuzione rispetto all'aliquota base fissata al 12,50 per cento. Tale variazione opera sulle polizze di tutti i tipi di veicoli (auto, moto, autocarri, camper).

Più recentemente, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», il legislatore ha inteso introdurre misure per il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

Tuttavia, tale settore risulta ancora carente di una normativa che, agendo sulla determinazione dei premi, garantisca una omogeneità tariffaria delle polizze assicurative su tutto il territorio nazionale.

Nel corso degli anni in Italia si è registrato un incremento esponenziale dei premi assicurativi Rc auto che grava sui cittadini in misura ben superiore alle variazioni del tasso di inflazione annuo e che in alcune regioni è divenuto insostenibile, al punto da limitare perfino lo stesso mercato dell'auto e dei motoveicoli.

A livello territoriale, inoltre, si registrano differenze che mettono in evidenza la penalizzazione degli utenti di alcune aree, soprattutto nel Mezzogiorno, anche se non si sono resi responsabili di sinistri. In alcuni casi, infatti, la residenza danneggia perfino i consumatori situati nella massima classe di sconto.

Lo scorso 26 aprile 2012 il quotidiano «Il Messaggero» ha pubblicato uno studio del sito di comparazioni assicurative «Supermoney» che confrontava il prezzo medio dei premi assicurativi per lo stesso profilo di utente (medico di 42 anni, coniugato, senza figli, in 1° classe di merito e nessun sinistro negli ultimi 5 anni - auto: Ford Mondeo terza serie) in dieci capoluoghi di provincia italiani. Dall'esame dei dati pubblicati emerge chiaramente la disparità di trattamento nelle diverse aree geografiche. Per il suddetto profilo di utenza a Padova il prezzo dell'assicurazione sarebbe in media di euro 310,01, a Milano di euro 315,92, a Cagliari 385,45 euro, a Bologna 400,50 euro, a Firenze 404,83, a Roma 426,46, a Torino 433,48 euro, a Palermo 449,51 euro, a Bari 835,39 e a Napoli sarebbe pari a euro 1.072,06.

I criteri per la determinazione delle tariffe, infatti, non incentivano in modo adeguato gli utenti virtuosi.

Nel rispetto dell'autonomia contrattuale, è dunque necessario che le compagnie favoriscano soluzioni innovative in grado di ottenere risultati apprezzabili sui livelli tariffari.

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, ha lo scopo di rendere omogenei i premi assicurativi su tutto il territorio nazionale, favorendo la personalizzazione delle tariffe al fine di incentivare i comportamenti virtuosi ed evitare che il luogo di residenza possa discriminare l'utente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La presente legge trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.

3. La presente legge non limita in alcun modo l'autonomia delle compagnie di assicurazione nella determinazione dei premi assicurativi.

€ 1,00